



**COMUNE DI GRISIGNANO DI ZOCCO**  
**Provincia di Vicenza**

# **REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA**

**IL SINDACO**  
**DOTT. RENZO LOTTO**

**IL SEGRETARIO**  
**AVV. GIUSEPPE SPARACIO**

**Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 5 aprile 2016**

# INDICE

## TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO, FINALITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE	pag. 4
ART. 2 – SISTEMA DI ACCERTAMENTO E SANZIONATORIO	pag. 4
ART. 3 – SANZIONI	pag. 4
ART. 4 - RIPRISTINO STATO LUOGHI E RIMOZIONE ABUSI DI IMMEDIATA ATTUABILITÀ	pag. 6
ART. 5 - RIPRISTINO STATO LUOGHI E RIMOZIONE ABUSI NON DI IMMEDIATA ATTUABILITÀ	pag. 6

## TITOLO II – OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO O PRIVATO APERTO AL PUBBLICO

ART. 6 - OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO E DIVIETO CAMPEGGIO E/O BIVACCO	pag. 6
---	--------

## TITOLO III – SICUREZZA E DECORO URBANO

ART. 7 - INSUDICIAMENTO DEL SUOLO E DELL'ABITATO	pag. 7
ART. 8 - PULIZIA, MANUTENZIONI E SICUREZZA DEGLI EDIFICI	pag. 7
ART. 9 – SGOMBERO DELLA NEVE E DELLE FORMAZIONI DI GHIACCIO	pag. 8
ART. 10 – SICUREZZA URBANA	pag. 9
ART. 11 – TRATTAMENTI/ACCERTAMENTI SANITARI OBBLIGATORI	pag. 10
ART. 12 – PULIZIA AREE IN CONCESSIONE E ANTISTANTI ESERCIZI COMMERCIALI	pag. 10

## TITOLO IV – NORME PARTICOLARI PER LA TUTELA DEL VERDE E DELL'AMBIENTE

ART. 13 - VIALI E AREE VERDI PUBBLICHE	pag. 11
ART. 14 – MANUTENZIONE DEL VERDE PRIVATO	pag. 11
ART. 15 - AREE PRIVATE SCOPERTE E SALVAGUARDIA IMMOBILI DISMESSI	pag. 12
ART. 16 - PULIZIA FOSSATI	pag. 12

## TITOLO V – ULTERIORI ATTIVITA' VIETATE

ART. 17 - MANUTENZIONE ED USO DEGLI SCARICHI PUBBLICI E PRIVATI	pag. 12
ART. 18 - SCARICO RESIDUI DI COSTRUZIONI E RIPARAZIONI	pag. 13

## TITOLO VI – TUTELA DELLA QUIETE E SICUREZZA SUL TERRITORIO

ART. 19 – ATTIVITA' DOMESTICHE ED ECONOMICHE	pag. 13
ART. 20 - ATTIVITÀ PROFESSIONALI RUMOROSE ED INCOMODE	pag. 13
ART. 21 - RUMORI O SUONI NELLE ABITAZIONI O IN ALTRI LOCALI	pag. 14
ART. 22 - ATTIVITÀ RUMOROSE DURANTE SAGRE E MANIFESTAZIONI	pag. 14
ART. 23 - PROTEZIONE DI POZZI, CISTERNE, SCAVI E FOSSE	pag. 15
ART. 24 – RECINZIONI	pag. 15
ART. 25 - LUMINARIE E CAVI ELETTRICI	pag. 15
ART. 26 – APPOSIZIONE TARGHE AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO	pag. 15
ART. 27 - USO E MANOMISSIONE DI SEGNALI	pag. 16
ART. 28 - ALTRI DIVIETI PER LA PREVENZIONE DI INCENDI E DI ESPLOSIONI	pag. 16
ART. 29 – FUOCHI	pag. 16

## TITOLO VII – TUTELA E BENESSERE DEGLI ANIMALI

ART. 30 – OBBLIGHI GENERALI	pag. 17
ART. 31 – BENESSERE ANIMALI VIVI IN GENERE	pag. 17

<b>ART. 32 - TUTELA INCOLUMITÀ PUBBLICA DALL'AGGRESSIONE CANI</b>	<b>pag. 18</b>
<b>ART. 33 - RACCOLTA DEIEZIONI SOLIDE E TUTELA PATRIMONIO PUBBLICO</b>	<b>pag. 18</b>
<b>ART. 34 - CATTURA CANI E ALTRI ANIMALI</b>	<b>pag. 18</b>
<b>ART. 35 - AVVELENAMENTO ANIMALI</b>	<b>pag. 19</b>
<b>ART. 36 - DETENZIONE ANIMALI DA REDDITO/AUTOCONSUMO IN CENTRO ABITATO</b>	<b>pag. 19</b>
<b>ART. 37 - ABBANDONO ANIMALI</b>	<b>pag. 29</b>

#### **TITOLO VIII – DISPOSIZIONI FINALI**

<b>ART. 38 – NORME TRANSITORIE E FINALI</b>	<b>pag. 19</b>
---	----------------

## **TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

### **ART. 1 - OGGETTO, FINALITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Il presente regolamento di polizia urbana disciplina, nel rispetto dei principi costituzionali e generali dell'ordinamento, delle norme di legge e del principio di specialità, l'insieme delle disposizioni volte ad assicurare la serena e civile convivenza, prevenendo comportamenti illeciti che possano arrecare danni o pregiudizi alle persone e regolando il comportamento e le attività dei cittadini all'interno del territorio comunale al fine di tutelare la tranquillità sociale, la fruibilità ed il corretto uso del suolo pubblico e dei beni comuni, il decoro ambientale, la qualità della vita.
2. Le norme contenute nel presente sono autonome e/o integrative di disposizioni di carattere generale o speciale, in materia di:
  - a) sicurezza urbana e pubblica incolumità;
  - b) convivenza civile, vivibilità e igiene, pubblico decoro, fruibilità dei beni e degli spazi pubblici;
  - c) pubblica quiete e tranquillità delle persone;
  - d) disciplina dei mestieri e delle attività lavorative.
3. Le norme contenute nel presente si applicano su tutto il territorio comunale, salvo la prevalenza delle norme contenute nel Regolamento di polizia rurale vigente in caso di contrasto.
4. Le violazioni alle norme contenute nel presente non possono essere sanate ai sensi della normativa regionale vigente.
5. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine "regolamento" senza alcuna specifica, con esso deve intendersi il presente regolamento di polizia urbana.
6. Quando nel contesto delle norme seguenti non si fa esplicito riferimento ai soli luoghi pubblici, si intende che le disposizioni si riferiscono anche ai luoghi privati soggetti o destinati ad uso pubblico, od aperti al pubblico passaggio.

### **ART. 2 - SISTEMA DI ACCERTAMENTO E SANZIONATORIO**

1. Ai fini dell'accertamento e dell'irrogazione delle sanzioni previste dal presente, si applicano le disposizioni della Legge n. 689/1981 e s.m.i. e dell'art.7 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..
2. Tutti i soggetti, nei confronti dei quali siano state accertate e contestate violazioni del presente regolamento, possono proporre ricorso amministrativo nelle forme di cui al comma seguente.
3. L'Autorità competente a ricevere gli scritti difensivi e ad emanare le ordinanze di cui all'art. 18 della L.689/81 è il Sindaco, nella sua qualità di autorità locale di pubblica sicurezza e/o il Responsabile di Area a ciò delegato dal Sindaco.
4. I proventi derivanti dall'irrogazione delle sanzioni del presente, sono destinati al comune di Grisignano di Zocco.
5. Ai sensi dell'art. 1 del T.U.L.P.S. degli artt. 3 e 5 della Legge Quadro sull'Ordinamento della Polizia Municipale n. 65/86, la polizia locale e tutte le forze di polizia sono tenute al controllo del rispetto del presente regolamento e all'accertamento delle relative violazioni.
6. Il Sindaco, secondo modalità stabilite con propria ordinanza, può attribuire a dipendenti comunali diversi dagli appartenenti al corpo della polizia locale o a dipendenti di società o aziende partecipate dal comune le funzioni di controllo del rispetto del presente, compreso l'accertamento delle relative violazioni.

### **ART. 3 - SANZIONI**

1. Di norma le sanzioni amministrative pecuniarie contenute nel presente variano da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 500,00.

2. Nel rispetto dei criteri indicati dal legislatore, per ogni violazione si indica la sanzione amministrativa pecuniaria quale pagamento in misura ridotta.
3. E' sempre consentito il sequestro amministrativo, cautelare e/o accedere ai locali ove si svolga qualsiasi attività lavorativa, ai sensi degli articoli 13 e 20 della Legge n. 689/1981 e s.m.i. , del D.P.R. 29 luglio 1982 n. 571 e s.m.i. , nonché delle norme del codice di procedura penale.
4. Chiunque impedisca, anche temporaneamente, l'accesso agli agenti accertatori all'interno dei locali adibiti ad attività lavorativa, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di Euro 250,00.
5. Nei casi espressamente previsti da alcuni articoli del presente regolamento è applicabile la sanzione sostitutiva al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, consistente in una prestazione, personale, di attività di pubblica utilità che abbia valenza educativa per il trasgressore e a favore della collettività, di valore corrispondente all'importo della sanzione pecuniaria prevista.
6. Al fine dell'applicazione dell'istituto di cui al comma 5, l'irrogazione della sanzione sostitutiva al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta, deve essere richiesta dal trasgressore della violazione, maggiorenne, con specifica istanza da presentarsi all'autorità amministrativa entro il termine di legge previsto per il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta e, in alternativa, alla proposizione degli scritti difensivi di cui all'art. 18 della Legge n. 689/1981; l'autorità amministrativa, previa istruttoria e valutazione, formalizza con proprio provvedimento l'ammissione ad eseguire tale prestazione a favore del Comune di Grisignano di Zocco e/o di altri Enti, specificando il contenuto, le condizioni temporali, l'area d'intervento, le modalità e l'incaricato alla vigilanza sull'esecuzione della prestazione oppure procede con il rigetto motivato dell'istanza.
7. L'ammissione di un soggetto allo svolgimento di prestazioni di pubblica utilità in sostituzione del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve soddisfare un preminente interesse pubblico, determinando vantaggi concreti a favore dell'amministrazione e della comunità compensativi del mancato pagamento della sanzione pecuniaria.
8. Gli ambiti in cui le prestazioni di pubblica utilità possono essere effettuate sono in particolare quelli afferenti:
- all'area manutentiva e di pulizia (tinteggiatura, piccole riparazioni, pulizia e manutenzione di strade, di luoghi pubblici, di aree verdi e di giardini pubblici, di aule scolastiche, di locali e di aree di proprietà o in gestione al comune o di altri enti);
  - all'area vigilanza (attività di sorveglianza di locali, luoghi pubblici o aperti al pubblico quali i parchi, i cimiteri, le biblioteche e i musei);
  - all'area di assistenza di soggetti in condizione di disagio o emarginazione sociale;
  - all'area di supporto amministrativo presso il comune o presso altri enti (archiviazione, accoglienza degli utenti o altre prestazioni di pubblica utilità per le quali non necessitano particolari competenze o qualità professionali),
  - all'area tecnica-professionale (svolgimento di particolari attività tecniche-professionali in relazione alle specifiche competenze rivestite dal trasgressore della violazione, su proposta di quest'ultimo e previo accoglimento della citata proposta da parte dell'autorità amministrativa).
9. Tale elencazione non preclude la possibilità di attuare interventi in altre aree per le quali se ne ravvisi la necessità e l'interesse e/o siano strettamente collegate alle modifiche legislative e sociali intervenute. Per le prestazioni di pubblica utilità sarà possibile formalizzare a cura del comune apposite convenzioni con associazioni di volontariato ed enti no profit per lo svolgimento di attività concordate.
10. Il valore di ogni ora di attività prestata è fissato in Euro 10,00; il trasgressore della violazione che sia stato ammesso alla sanzione sostitutiva di cui al comma 5 del presente articolo, deve effettuare il numero di ore lavoro necessario ad estinguere l'intero importo della sanzione amministrativa pecuniaria comminata, secondo l'articolazione oraria stabilita dall'ente. Per la durata della prestazione il trasgressore fruisce di copertura assicurativa, a carico dell'ente, per responsabilità civile e per infortunio sul lavoro.
11. La violazione o l'inottemperanza alle previste modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità, ovvero gli impedimenti al rispetto del calendario della prestazione, imputabili al trasgressore, verranno

comunicate dall'incaricato alla vigilanza sull'esecuzione della prestazione all'autorità amministrativa che potrà procedere alla revoca della sanzione sostitutiva e al ripristino dell'obbligazione sorta con la sanzione amministrativa pecuniaria per l'intero importo o per la parte residuale, senza interruzione dei termini e secondo le procedure sanzionatorie di cui alla Legge n. 689/81 e s.m.i..

12. Al termine dell'esecuzione della sanzione sostitutiva l'incaricato alla vigilanza redigerà una relazione che documenti l'adempimento agli obblighi inerenti l'attività di pubblica utilità da trasmettere tempestivamente all'autorità amministrativa.

13. L'autorità amministrativa una volta ricevuta la relazione di cui al comma 12, estinta l'obbligazione sorta con la violazione al presente regolamento, procederà all'attestazione di eseguita prestazione di attività di pubblica utilità di valore corrispondente all'importo della sanzione amministrativa pecuniaria da rilasciare al trasgressore ed agli atti della polizia locale.

#### **ART. 4 - RIPRISTINO STATO LUOGHI E RIMOZIONE ABUSI DI IMMEDIATA ATTUABILITÀ**

1. Qualora a seguito della violazione di una delle disposizioni del presente sia necessario ripristinare il precedente stato dei luoghi o rimuovere le opere abusive, l'agente accertatore lo indica espressamente nel verbale di accertamento, imponendo tale obbligo al trasgressore e menzionando se il ripristino o la rimozione siano di immediata attuabilità.

2. Se il ripristino o la rimozione sono immediatamente eseguiti, ne è dato atto nel verbale di accertata violazione.

3. Qualora il trasgressore rifiuti di attuare immediatamente il ripristino dello stato dei luoghi o la rimozione delle opere abusive, di norma, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria quale pagamento in misura ridotta di Euro 250,00. Il verbale di accertamento di tale violazione viene trasmesso al Responsabile del competente Servizio.

4. In caso di mancata ottemperanza all'ordine di cui al comma 1, il responsabile dell'ufficio competente ha facoltà di ordinare il ripristino dello stato dei luoghi o la rimozione delle opere con riserva, in caso di inottemperanza, di intervento sostitutivo del comune e con spese a carico dell'interessato.

#### **ART. 5 - RIPRISTINO STATO LUOGHI E RIMOZIONE ABUSI NON DI IMMEDIATA ATTUABILITÀ**

1. Qualora a seguito della violazione di una delle disposizioni del presente regolamento sia necessario ripristinare il precedente stato dei luoghi o rimuovere le opere abusive, l'agente accertatore lo indica espressamente nel verbale di accertamento, imponendo tale obbligo al trasgressore e specificando il termine temporale del ripristino dei luoghi o la rimozione delle opere abusive.

2. Qualora il trasgressore non ottemperi all'intimazione effettuando il ripristino dello stato dei luoghi o la rimozione delle opere abusive entro i termini previsti o vi ottemperi oltre i termini specificati nel verbale di accertamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria quale pagamento in misura ridotta di Euro 250,00. Il verbale di accertamento di tale violazione viene trasmesso al responsabile del competente servizio.

3. In caso di mancata ottemperanza all'ordine di cui al comma 2, il responsabile del competente ha facoltà di ordinare il ripristino dello stato dei luoghi o la rimozione delle opere con riserva, in caso di inottemperanza, di intervento sostitutivo del comune e con spese a carico dell'interessato.

### **TITOLO II – OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO O PRIVATO APERTO AL PUBBLICO**

#### **ART. 6 - OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO E DIVIETO CAMPEGGIO E/O BIVACCO**

1. Salvo quanto previsto dal codice della strada, dalla normativa in materia di strutture ricettive all'aperto, dal vigente regolamento per l'occupazione di spazi e aree pubbliche e/o in caso di autorizzazione formale, su tutto il territorio comunale, è vietata l'occupazione di suolo pubblico o aperto al pubblico o la sosta ai fini di campeggio al di fuori delle aree appositamente attrezzate. In particolare è vietata qualsiasi forma di sosta finalizzata al campeggio e/o pernottamento effettuata con caravan, autocaravan, camper, roulotte e veicoli comunque denominati, attrezzati e/o trasformati per il pernottamento e/o fini abitativi.

2. E' inoltre vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio comunale, di effettuare lo scarico di dette acque fuori delle aree attrezzate per tale scopo, salvo che nelle aree appositamente a ciò attrezzate e dedicate ove esistenti. Tale divieto non trova applicazione nelle sole aree attrezzate e predisposte per tale tipologia di sosta secondo le norme stabilite dalla Pubblica Amministrazione con apposito regolamento o ordinanza per periodi specifici.

3. Gli operatori di polizia locale sono tenuti a dare immediata esecuzione alle disposizioni del presente articolo in modo da assicurare l'allontanamento delle persone e dei veicoli con la massima rapidità.

4. Le violazioni al presente articolo comportano la sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di Euro 100,00 con obbligo di ripristino dello stato dei luoghi di cui agli articoli 4 o 5 del presente regolamento e/o con la sanzione accessoria della rimozione forzata dei veicoli secondo le modalità dell'art. 159 del codice della strada, avvalendosi di ditte private che hanno in concessione il servizio le quali provvederanno a tenere il veicolo in custodia presso il deposito comunale, con spese a carico del proprietario del mezzo.

### **TITOLO III – SICUREZZA E DECORO URBANO**

#### **ART. 7 - INSUDICIAMENTO DEL SUOLO E DELL'ABITATO**

1. E' vietato lordare o imbrattare il suolo pubblico o aperto al pubblico ovvero gli edifici o le opere, manufatti, installazioni, attrezzature sia pubbliche che private, gettare o lasciar cadere al suolo, sugli argini, sulle golene e nei corsi d'acqua, liquidi, rifiuti di qualsiasi genere, fatte salve le eventuali diverse disposizioni vigenti in materia di rifiuti e di autorizzazioni allo scarico.

2. Per salvaguardare il libero utilizzo degli spazi pubblici e la fruizione cui sono destinati, il decoro urbano e l'integrità del patrimonio pubblico e privato è vietato, nelle aree pubbliche od aperte al pubblico, lanciare uova, farina o altre sostanze atte ad imbrattare, lordare o deturpare anche temporaneamente suolo, edifici, cose o persone.

3. E' inoltre vietato arrecare tagli o danni alle radici, ai fusti ed ai rami di alberi pubblici, infiggere chiodi, installare corpi illuminanti e cavi elettrici, corde o altro sui rami o fusti delle piante, accatastare attrezzature o materiali alla base o contro le alberature pubbliche, senza preliminarmente autorizzazione dell'Ufficio Tecnico comunale.

4. Fatte salve le conseguenze di rilevanza penale, chiunque lorda o imbratta luoghi pubblici, ovvero gli edifici o le opere di cui al punto 1), o ne riduce la funzionalità, ovvero deteriora, anche con un'azione colposa, strade, aree e spazi comuni, edifici pubblici e privati, ponti, attrezzature e arredi urbani, veicoli pubblici, monumenti e ogni altra cosa lasciata alla fruizione della comunità o alla pubblica fede anche mediante vernice spray o altri materiali, se non nei luoghi ed eventi autorizzati, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria quale pagamento in misura ridotta di Euro 200.00.

5. Le violazioni dei commi 1, 2, 3 del presente articolo comportano il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria quale pagamento in misura ridotta di Euro 100,00.

6. Le violazioni previste dal comma 4 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria del ripristino dello stato dei luoghi.

7. Per quanto riguarda le violazioni previste al comma 3 e 4, gli incaricati alla vigilanza provvederanno a riferire eventuali danni causati agli alberi al Responsabile dell'Ufficio tecnico che provvederà a valutare l'entità economica del danno applicando il metodo per il calcolo del valore ornamentale degli alberi in uso dall'Amministrazione.

8. Per le violazioni previste dal presente articolo è applicabile la sanzione sostitutiva al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 3 comma 5 e seguenti.

#### **ART. 8 - PULIZIA, MANUTENZIONI E SICUREZZA DEGLI EDIFICI**

1. I marciapiedi e i sottoportici, comprese le pareti, i soffitti, gli infissi e le vetrine dovranno essere tenuti costantemente puliti a cura dei conduttori dei locali prospicienti le aree di pubblico transito o, in mancanza di questi, a cura del proprietario, fatti salvi diversi accordi condominiali.

2. Gli immobili, le inferriate, i serramenti, i canali di gronda e i tubi di discesa delle acque meteoriche, le griglie, le caditoie e ogni altra struttura privata su aree di pubblico transito, dovranno essere tenuti in buono stato di manutenzione e d'uso, di sicurezza e di pulizia a cura dei conduttori dei locali o, in mancanza di questi, a cura dei proprietari, in modo da evitare qualsiasi pericolo o disagio alla cittadinanza e garantire il regolare deflusso dell'acqua piovana.
3. Gli impianti elettrici e di illuminazione su aree di pubblico transito dovranno essere conformi e adeguati alle norme di sicurezza vigenti in materia di impianti al fine di evitare qualsiasi pericolo alla cittadinanza.
4. La pulizia del suolo pubblico o aperto al pubblico a cura dei privati frontisti dovrà essere effettuata evitando lo spargimento di acqua o altre sostanze da cui, per le condizioni meteorologiche o per quantità, possa derivare pericolo o disagio ai passanti.
5. E' vietato dimorare in locali adibiti ad attività lavorative in modo promiscuo con attrezzature e macchinari ovvero in locali abusivamente adibiti a dimora, non essendo destinati a tale uso.
6. E' vietato verniciare edifici, serramenti o altri manufatti, affacciati alla pubblica via o in luogo pubblico, senza idonei ripari e adeguate segnalazioni al pubblico.
7. Il filo spinato, i frammenti di vetro, le punte metalliche o altro materiale a difesa della proprietà immobiliare ed ogni altro manufatto o attrezzatura che siano esposti al potenziale contatto con il pubblico devono essere installati o protetti in modo da non causare pericolo per l'incolumità delle persone.
8. E' vietato svolgere sulle soglie delle abitazioni e dei fondi, o sui davanzali delle finestre, o su terrazze e balconi, lavori o comunque altre opere che in qualsiasi modo rechino molestia o mettano in pericolo la pubblica incolumità.
9. E' vietato collocare sui parapetti dei terrazzi, dei poggiali, delle finestre ed in ogni altra parte esterna delle case e dei muri, statue, stemmi, vasi, casse con piante, gabbie per uccelli ed altri oggetti mobili, senza che gli stessi siano convenientemente assicurati o trattenuti con sbarre metalliche fissate sui lati esterni o con altri ripari fissi, atti ad eliminare qualsiasi pericolo di caduta su aree pubbliche o private di terzi.
10. Le violazioni al presente articolo comportano il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di Euro 100,00.
11. In presenza della violazione di cui al comma 5, al momento della contestazione, l'organo procedente intima l'allontanamento immediato dai locali.
12. L'inosservanza all'intimazione entro i termini indicati al comma 11, qualora il trasgressore sia il proprietario o il titolare di diritto reale di godimento del locale, comporta il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di Euro 250,00.

#### **ART. 9 - SGOMBERO DELLA NEVE E DELLE FORMAZIONI DI GHIACCIO**

1. Al fine di garantire l'incolumità dei passanti in luogo pubblico o aperto al pubblico, in caso di abbondanti nevicate e/o di formazione di ghiaccio sui cornicioni degli edifici o su altri punti dei fabbricati sovrastanti il suolo pubblico o soggetto al pubblico transito, ai proprietari, ai possessori ed ai i detentori a qualsiasi titolo delle case e gli esercenti di negozi, laboratori e di pubblici esercizi, potrà essere ordinato lo sgombero della neve e la rimozione del ghiaccio dai tetti, dai terrazzi e dai balconi.
2. Al fine di garantire l'incolumità dei passanti in luogo pubblico o aperto al pubblico, i conduttori dei locali al pianoterra sono tenuti a spazzare tempestivamente la neve dal sottoportico o dal marciapiede, lungo tutto il fronte dei propri locali e relative pertinenze. In caso di locali non abitati l'obbligo incombe sul proprietario.
3. Analogo obbligo spetta ai titolari di concessione di suolo pubblico per l'area occupata e per almeno un metro intorno al perimetro.
4. Le operazioni di cui ai precedenti commi dovranno essere eseguite con le opportune cautele, collocando preventivamente ai margini di caduta della neve o del ghiaccio i necessari segnali e sbarramenti in maniera tale da evitare danni alle persone o alle cose.
5. Le operazioni di scarico della neve dai tetti che dovessero comportare interruzioni o dirottamenti della circolazione veicolare o pedonale, dovranno essere autorizzate preventivamente dall'Amministrazione Comunale che stabilirà di volta in volta l'orario relativo e le eventuali cautele eccezionali.



6. La neve rimossa da cortili o altri luoghi privati non deve, in alcun caso, essere sparsa e accumulata sul suolo pubblico, né deve essere gettata o cosparsa acqua che possa gelare.

7. Le violazioni al presente articolo comportano il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di Euro 100,00.

8. Per le violazioni previste dal presente articolo è applicabile la sanzione sostitutiva al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 3 comma 5 e seguenti.

#### **ART. 10 – SICUREZZA URBANA**

1. Nei luoghi pubblici o aperti al pubblico è vietato compiere atti o esporre cose che possano recare pericolo, incomodo o allarme alle persone, offendere il comune senso del pudore e il decoro del comune, pregiudicarne l'igiene e la vivibilità dell'abitato.

2. In particolare è vietato:

a) sedersi o sdraiarsi per terra in luoghi diversi da parchi, giardini pubblici ed argini, salvo diversa prescrizione dell'amministrazione, sdraiarsi sulle panchine o utilizzandole anche in modo improprio o impedendone l'uso ad altre persone occupandole con oggetti o indumenti personali, o rendere inaccessibili i luoghi destinati al pubblico passaggio o ostruire le soglie degli ingressi agli edifici pubblici o privati;

b) salire sui monumenti, sui fabbricati, sui manufatti, sui lampioni, sui muri di cinta o entrare nelle fontane, se non per necessità di eseguirvi lavori di riparazione o manutenzione;

c) soddisfare le esigenze fisiologiche fuori dai luoghi destinati allo scopo o sputare per terra;

d) mostrarsi in pubblico in abiti che offendano il comune senso del pudore;

e) bagnarsi o nuotare fuori dai luoghi destinati allo scopo;

f) scuotere, spolverare e battere sul suolo pubblico, o soggetto a pubblico transito, o dalle finestre e dai terrazzi prospicienti la pubblica via o luoghi pubblici, tappeti, indumenti, stuoie, stracci, materassi e simili;

g) fissare o appoggiare ciclomotori e motocicli agli arredi urbani, alle alberature pubbliche, ai pali di sostegno della segnaletica stradale verticale o luminosa e dell'illuminazione pubblica, ai monumenti e a qualsiasi altro manufatto pubblico o privato non destinato a tale scopo o fissare e appoggiare velocipedi ovunque intralcino la circolazione pedonale o veicolare, danneggino monumenti, alberi o manufatti;

h) lavare, sciorinare o distendere la biancheria, i panni, gli indumenti, i tappeti e simili al di fuori dei luoghi privati;

m) sollevare e aprire caditoie, chiusini, botole o pozzetti senza autorizzazione del comune; dette operazioni possono essere autorizzate dall'amministrazione con l'osservanza delle opportune cautele per la sicurezza della circolazione stradale e delle persone;

n) procedere alla verniciatura o lubrificazione delle vetrine, porte, cancellate, mura ed altri manufatti simili senza segnalarlo con appositi segnali agli utenti;

m) installare tralicci, pali di sostegno, intelaiature, ponti di fabbrica, gru ed altri impianti di sollevamento senza osservare le regole di buona tecnica e previa segnalazione in modo da evitare pericoli per chi si trovi di passaggio; detti impianti, anche se installati su aree private, devono essere ancorati solidamente o disposti in modo da impedire la loro caduta sul suolo pubblico o aperto al pubblico o sulle altrui proprietà. I bracci di gru, nei momenti di inattività, devono essere lasciati in modo da offrire la minima resistenza al vento.

o) manovrare carichi sospesi sopra aree pubbliche o aperte al pubblico senza autorizzazione.

p) consumare bevande alcoliche ad esclusione delle pertinenze annesse a pubblici esercizi di somministrazione regolarmente autorizzati.

q) utilizzare apparecchi di diffusione sonora idonei a creare potenziale disturbo, se non preventivamente autorizzati.

r) l'assembramento di persone nei luoghi di pubblico passaggio o l'occupazione abusiva con manufatti o altro, tale da costituire motivo di ingombro, intralcio e disturbo al transito pedonale e/o veicolare o alla quiete pubblica.

s) i comportamenti in genere che determinano un utilizzo improprio dell'area pubblica o di uso pubblico o di grave turbativa al libero utilizzo degli spazi, in quanto non conformi alla destinazione specifica delle stesse ed in riferimento alla necessità di preservare le condizioni igienico-sanitarie, di decoro di fruibilità degli ambienti o che creano offesa alla pubblica decenza o molestia (quali, a titolo esemplificativo, turpiloqui in genere, l'accattonaggio molesto, la prostituzione su strada, le deiezioni umane o di animali in luoghi di pubblico passaggio, gli assembramenti organizzati in luogo pubblico o privato tali da comportare molestia o disturbo).

t) eseguire qualsiasi gioco che possa costituire pericolo o molestia fuori dai luoghi a ciò destinati o effettuare pratiche sportive o ricreative pericolose o moleste;

u) trasportare, senza giustificato motivo, mercanzia in grandi sacchi di plastica, borsoni o con altri analoghi contenitori o materiali, nonché stanziare con detenzione dei citati contenitori, su tutto il territorio comunale; lo stazionamento prolungato con l'offerta di vendita di prodotti, è da considerarsi come atto direttamente finalizzato alla vendita su area pubblica e, in quanto tale, rientrante nella fattispecie prevista e sanzionata dalla disciplina vigente in materia. Fatto salvo quanto previsto dal codice penale e dalla normativa in materia di produzione, messa in commercio e vendita di prodotti contraffatti e/o pericolosi, è vietato l'acquisto a qualsiasi titolo di cose che per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per l'entità del prezzo o per il luogo di vendita inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di commercio su area pubblica.

v) l'accattonaggio con lo sfruttamento di animali o esibendo malformazioni o amputazioni nonché con la presenza di minori;

z) offrire servizi di ausilio al parcheggio, custodia abusiva, lavavetri, distribuzione pubblicitaria ed ogni altra attività non preventivamente autorizzata.

3. Le violazioni al presente articolo comportano la sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di Euro 100,00, eccetto le violazioni di cui alle lettere c) e d) che comportano la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 150,00.

4. La violazione prevista dal comma 2 lettera g) comporta l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della rimozione del veicolo.

5. Per le violazioni previste dal presente articolo è applicabile la sanzione sostitutiva al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 3 comma 6 e seguenti.

#### **ART. 11 – TRATTAMENTI/ACCERTAMENTI SANITARI OBBLIGATORI**

1. In occasione di Trattamenti Sanitari Obbligatori (TSO) o Accertamenti Sanitari Obbligatori (ASO) ai sensi della legge statale, gli operatori sanitari e il personale della Polizia Locale svolgono gli adempimenti inerenti il proprio ruolo istituzionale.

2. Gli operatori sanitari intervengono sul posto e attuano il provvedimento di TSO o ASO ponendo in essere iniziative rivolte ad assicurare il consenso e la partecipazione da parte di chi vi è obbligato nel rispetto della dignità della persona e dei suoi diritti.

3. Il personale della Polizia Locale, durante le operazioni di cui al presente articolo, tutela l'incolumità delle persone e l'integrità dei beni pubblici e privati, concorre alle iniziative volte ad assicurare il consenso e interviene nei confronti del soggetto da sottoporre al provvedimento solo qualora questi metta in atto un comportamento di resistenza attiva o passiva ovvero sia causa di pericolo o danno per sé stesso, per altri o per le cose, o sia necessario accedere con la forza dentro locali chiusi o dimore, garantendo la piena attuazione del provvedimento stesso.

4. Il personale della Polizia Locale, nello svolgimento delle operazioni di cui al comma 3, può operare anche fuori del territorio comunale anche con l'arma ed il materiale di armamento in dotazione, per i fini di collegamento previsti dal Regolamento ministeriale sull'armamento della Polizia Locale, previa comunicazione all'Ufficio Territoriale del Governo.

#### **ART. 12 - PULIZIA AREE IN CONCESSIONE E ANTISTANTI ESERCIZI COMMERCIALI**

1. Gli esercenti sono tenuti a mantenere pulite le aree circostanti i loro locali o impianti ed il comune può obbligarli a mettere a disposizione del pubblico, anche all'esterno del locale, un conveniente numero di idonei porta rifiuti differenziati per tipologia.

2. I rifiuti raccolti dovranno essere smaltiti nel rispetto di quanto previsto dal regolamento per la gestione dei rifiuti urbani.

3. Le violazioni al presente articolo comportano il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di Euro 100,00.

## **TITOLO IV – NORME PARTICOLARI PER LA TUTELA DEL VERDE E DELL'AMBIENTE**

### **ART. 13 - VIALI E AREE VERDI PUBBLICHE**

1. Si intendono per aree verdi i parchi pubblici e le aiuole all'interno del centro urbano comunale.

2. Salvo deroghe nel caso di eventi e manifestazioni autorizzate, nelle aree verdi pubbliche e nei manufatti a queste annessi è vietato:

- a) percorrere le aree verdi con velocipedi, ciclomotori, motoveicoli e autoveicoli;
- b) introdurre, anche se al guinzaglio, animali di qualsiasi genere nelle aree destinate ed attrezzate per particolari scopi come le aree giochi per bambini, quando le stesse a tal fine sono chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto. Il divieto non si estende alle aree destinate allo sgambo di animali a tal scopo realizzate e pubblicizzate;
- c) danneggiare o imbrattare le attrezzature;
- d) salire sugli alberi, appendervi o affiggervi qualsiasi cosa, staccare o guastare i rami delle piante e delle siepi, le foglie, tagliare i fiori o l'erba, scagliare sassi, bastoni o simili;
- e) usufruire delle strutture ricreative alle persone di età superiore agli anni 14;
- f) rompere, danneggiare o cogliere i fiori o le piante delle fioriere/aiuole poste lungo le vie del comune;

3. Le violazioni al presente articolo, salvo che la fattispecie non costituisca illecito penale, comportano il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di Euro 100,00.

4. Per le violazioni previste dal presente articolo è applicabile la sanzione sostitutiva al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 3 comma 5 e seguenti.

### **ART. 14 – MANUTENZIONE DEL VERDE PRIVATO**

1. I proprietari di alberature e di piante insistenti su suolo privato devono:

a) curare che i rami o i polloni non sporgano sulla pubblica via o aree pubbliche comportando intralcio o pericolo alla circolazione pedonale o veicolare o alle linee e attrezzature tecnologiche o impiantistiche ovvero non ostacolino il campo visivo degli impianti semaforici, delle telecamere di videosorveglianza di enti pubblici ai fini della sicurezza urbana, di protezione civile e di viabilità o le targhe toponomastiche o degli indicatori di numerazione civica;

b) provvedere alla pulizia del suolo pubblico dalle foglie, dai rami e dai frutti eventualmente caduti o trasportati dal vento.

2. I conduttori o i proprietari di stabili ed aree all'interno dei centri abitati hanno l'obbligo di provvedere alla potatura delle siepi e delle piante crescenti o poste lungo la pubblica via o aree ad uso pubblico con le seguenti modalità:

a) I rami delle piante non dovranno sporgere per un'altezza minima di metri 4,50;

b) Le siepi piantumate in aderenza a recinzioni dovranno essere tenute in modo tale che non sporgano dal profilo delle stesse ed avere un'altezza massima di metri 2,50 (art. 892 c.c.);

c) Le siepi piantumate per essere utilizzate come recinzioni dovranno essere tenute in modo tale che il loro profilo disti dalla sede stradale e sue pertinenze almeno 50 centimetri ed avere un'altezza massima di metri 2,50 (art. 892 c.c.);

3. Nel caso che si intenda piantumare siepi o installare altri artifici aventi altezza superiore al comma precedente, al fine di creare una barriera di protezione visiva tra la pubblica via o l'area ad uso pubblico ed il sito privato, la distanza minima dal fronte strada o dalle sue pertinenze dovrà essere di metri 1,50.

4. I proprietari delle piantagioni poste a dimora, o che saranno piantate, a confine tra le proprietà di privati dovranno rispettare le disposizioni previste dagli art. 892 (distanza alberi), 894 (alberi a distanza non legale), 895 (divieto di piantare alberi a distanza non legale) e 896 (recisione di rami protesi e radici) del Codice Civile.

5. Le violazioni al presente articolo comportano la sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di Euro 50,00. Le violazioni di cui al comma 1 lett. a) comportano il ripristino dello stato dei luoghi di cui agli articoli 4 o 5.

#### **ART. 15 - AREE PRIVATE SCOPERTE E SALVAGUARDIA IMMOBILI DISMESSI**

1. A cura dell'utilizzatore dell'area o del proprietario, tutte le aree private scoperte devono essere mantenute in ordine, prive di materiali accatastati o sparsi alla rinfusa, sistemate e mantenute in condizioni di decoro tali da evitare la crescita di vegetazione incolta, l'accumulo di acque meteoriche, la proliferazione di animali e di insetti infestanti o l'emissione di cattivi odori o problematiche di carattere igienico-sanitario o di pubblica incolumità.

2. In situazione di presenza di animali e insetti infestanti l'utilizzatore o il proprietario dell'area deve provvedere con gli opportuni trattamenti di derattizzazioni e di disinfestazione.

3. I proprietari o i possessori a qualsiasi titolo di fabbricati o di costruzioni disabitate, in stato di abbandono o comunque non utilizzati devono porre in atto le misure necessarie ad impedire ogni forma di invasione od occupazione da parte di terzi, provvedendo ad assicurare l'integrità delle recinzioni, la chiusura dei varchi e dei cancelli, degli accessi all'edificio da porte o finestre, anche tamponando i fori con murature o installando inferriate o altri idonei presidi stabili.

4. Le violazioni al presente articolo comportano la sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di Euro 50,00.

5. Fatta salva la normativa vigente in materia di rifiuti, in caso di accertato stato di incuria delle aree di cui al comma 1 o di edifici dismessi che non rispettino le condizioni di cui al comma 3, il proprietario dovrà provvedere ad idonei interventi di ripristino secondo le procedure di cui all'art. 5 entro il termine non superiore a 10 giorni dalla notifica del verbale di accertamento di violazione.

#### **ART. 16 - PULIZIA FOSSATI**

1. Fatti salvi gli obblighi in capo ai soggetti istituzionali competenti, l'utilizzatore del fondo o del terreno o il proprietario hanno l'obbligo di mantenere i fossi e i canali di scolo dei centri abitati costantemente sgombri da detriti, terra, vegetazione e da altro materiale di qualsiasi natura indebitamente riversato dentro l'alveo, in modo che, anche in caso di precipitazioni abbondanti e persistenti o di piene improvvise, il deflusso delle acque abbia luogo senza pregiudizio e danno delle proprietà contermini pubbliche e private e delle eventuali vie contigue, e per evitare il ristagno delle acque, tali da causare l'emissione di cattivi odori o la proliferazione di animali o insetti infestanti.

2. La violazione al presente articolo comporta la sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di Euro 100,00.

3. L'utilizzatore del fondo o del terreno o il proprietario dovrà provvedere a idonei interventi di pulizia e di bonifica secondo le procedure di cui all'art. 5 entro un termine non superiore a 10 giorni dalla notifica del verbale di accertamento di violazione.

### **TITOLO V – ULTERIORI ATTIVITA' VIETATE**

#### **ART. 17 - MANUTENZIONE ED USO DEGLI SCARICHI PUBBLICI E PRIVATI**

1. E' vietato otturare gli scarichi pubblici o immettervi oggetti e/o liquidi che possano essere causa di intasamento.

2. I proprietari degli edifici, i conduttori e chiunque è nel godimento di un immobile, devono provvedere alla manutenzione ed al buon funzionamento dei tubi di scarico delle acque in modo da evitare qualsiasi intasamento degli scarichi pubblici o dispersione sul suolo pubblico.

3. Le violazioni al presente articolo comportano la sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di Euro 50,00.

#### **ART. 18 - SCARICO RESIDUI DI COSTRUZIONI E RIPARAZIONI**

1. Fatto salvo quanto statuito dalla normativa in vigore in materia di rifiuti, è vietato eseguire, senza autorizzazione, lo scarico ed il deposito anche temporaneo sul suolo pubblico ed in area aperta al pubblico dei residui di costruzione, ruderi, calcinacci o materiali di scavo.

2. Lo scarico ed il deposito dei materiali di cui al comma precedente dovranno essere effettuati nei luoghi appositamente destinati od autorizzati dalle autorità competenti.

3. Potrà essere ordinata la rimozione anche su aree private esposte al pubblico di scarichi o depositi abusivamente effettuati o lasciati in deposito per un tempo superiore a quello consentito.

4. Le violazioni alle disposizioni contenute nel presente articolo, salvo che il fatto non costituisca illecito penale e salvo l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi, comportano il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria quale pagamento in misura ridotta pari ad Euro 150,00

### **TITOLO VI – TUTELA DELLA QUIETE E SICUREZZA SUL TERRITORIO**

#### **ART. 19 – ATTIVITA' DOMESTICHE ED ECONOMICHE**

1. Fatto salvo quanto previsto in altri regolamenti comunali, tutte le attività, anche domestiche, devono essere svolte senza creare disturbo o pregiudizio alle condizioni di vivibilità del vicinato a causa di produzione di grida, schiamazzi, rumori, emissioni odorifere, polveri, esalazioni, fumi. In ogni caso, le attività economiche e produttive dovranno essere esercitate nel rispetto di normative che disciplinano l'inquinamento acustico, atmosferico ed in genere ambientale.

2. Fatti salvi i divieti di cui al comma precedente, è vietata l'accensione di fuochi, l'utilizzo di forni e di qualsiasi altro apparecchio in grado di generare combustione sugli argini, sulle aree golenali, sulle aree verdi attrezzate e non, ed in ogni altro luogo pubblico o ad uso pubblico non destinato a tale scopo.

3. Salvo quanto previsto dalle norme di pubblica sicurezza e per la prevenzione degli incendi, è vietato detenere nella case di abitazione e loro pertinenze, nei negozi, nelle botteghe e negli esercizi in genere, materie liquide, solide o gassose facilmente infiammabili, in quantità superiore a quella d'uso corrente per fini domestici, per il tipo di locale o dell'esercizio.

4. In luogo pubblico o aperto al pubblico è vietato svolgere lavori privati, fare il bucato, pulire o riparare veicoli, mobili e utensili.

5. Le violazioni al presente articolo comportano la sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di Euro 50,00.

#### **ART. 20 - ATTIVITÀ PROFESSIONALI RUMOROSE ED INCOMODE**

1. E' vietato l'uso di apparecchi altoparlanti, amplificatori del suono, petardi, giochi pirotecnici e strumenti simili che arrechino potenziale disturbo, secondo normale apprezzamento, in rapporto al giorno, all'ora e al luogo in cui l'evento è avvenuto.

2. Fermo restando quanto disposto dall'art. 659 del C.P. e dalle norme in vigore sulle varie forme di inquinamento, l'esercizio di professioni o mestieri rumorosi ed incomodi, come pure l'uso di macchine, apparecchi e strumenti che provochino rumori, strepiti o vibrazioni, è consentito:

**Nel periodo dal 01 maggio al 30 settembre:**

dalle ore 08,00 alle ore 12,30

dalle ore 15,00 alle ore 19,30

### **Nel periodo dal 01 ottobre al 30 aprile:**

dalle ore 08,00 alle ore 12,00

dalle ore 14,30 alle ore 19,00

3. Tali limitazioni di orario non si applicano alle zone che, secondo gli strumenti urbanistici vigenti, sono destinate all'industria, all'artigianato ed all'agricoltura.

4. E' vietato il parcheggio di camion frigo con frigo accesi al di fuori delle aree autorizzate per tale sosta.

5. Dovranno comunque essere adottate tutte le cautele e gli accorgimenti affinché i rumori siano contenuti al minimo.

6. Per speciali e motivati casi si potrà imporre particolari adempimenti e limitare ulteriormente l'orario delle attività di cui al presente articolo. In particolare nelle zone ove il vigente strumento urbanistico preveda l'insediamento di attività artigianali e di unità residenziali, si potrà disporre l'applicazione degli orari di cui al primo comma ed adottare i provvedimenti di cui al quarto comma.

7. Le violazioni al presente articolo comportano la sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di Euro 50,00.

### **ART. 21 - RUMORI O SUONI NELLE ABITAZIONI O IN ALTRI LOCALI**

1. Salvo quanto statuito dall'art. 659 del C.P., nelle abitazioni ed in genere in tutti i locali pubblici e privati, l'uso di strumenti musicali, di apparecchi per uso domestico, come aspirapolvere, lucidatrici, lavatrici, lavastoviglie, macchine per dattilografia, macchine per cucire o per tessitura, radio, televisori, impianti stereo, strumenti musicali amplificati e/o acustici e simili, deve essere fatto con particolare moderazione in modo da non arrecare disturbo alla quiete pubblica ed ai vicini, specie dalle ore 13,00 alle ore 15,00 e dalle 23,00 alle ore 8,00 del giorno seguente,

2. I pubblici esercizi e i club privati, autorizzati ad intrattenere il pubblico con attività danzanti, ballo ed intrattenimenti canori, dovranno, nella conduzione di tali attività, rispettare i limiti di rumorosità previsti dalle normative in vigore.

3. L'impianto e l'uso di macchinari nelle abitazioni o nelle vicinanze delle stesse, deve essere effettuato secondo le regole della buona tecnica, in modo da non arrecare danno o molestia ai vicini a causa di rumori, vibrazioni, scuotimenti od altre emanazioni. A tal fine si dovrà tenere conto, nell'ubicazione e nella collocazione delle macchine, delle porte o finestre e della natura delle strutture murarie e della copertura.

4. All'interno dei centri abitati l'impiego di macchine ed apparecchiature in genere, comprese quelle per l'hobbistica, quali rasa erba, rasa siepi, motoseghe, ecc, per la manutenzione dei giardini, siepi e di tutta la proprietà in genere, è consentito dalle ore 8,00 alle ore 12,30 e dalle ore 15,00 alle ore 19,00 nei giorni feriali e dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00 nei giorni festivi.

5. L'obbligo di osservanza della interruzione delle attività di cui al comma precedente, non riguarda gli spazi pubblici e gli spazi comunque pertinenti ad edifici pubblici.

6. Le violazioni al presente articolo comportano la sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di Euro 50,00.

### **ART. 22 - ATTIVITÀ RUMOROSE DURANTE SAGRE E MANIFESTAZIONI**

1. Salvo diversa autorizzazione dell'autorità competente le sagre tradizionali, organizzate in luoghi all'aperto, devono cessare le attività rumorose secondo il seguente prospetto orario:

- Serata fra venerdì e sabato: ore 01.00 del sabato;
- Serata fra sabato e domenica: ore 01.00 della domenica;
- Tutte le altre serate: ore 24.00.

2. Le altre manifestazioni all'aperto, quali festival musicali e simili e le strutture degli spettacoli viaggianti quali giostre e simili, pur se a seguito delle sagre tradizionali, devono cessare ogni attività rumorosa entro le ore 24.00.

3. E' facoltà dell'organo esecutivo modificare gli orari previsti al precedente comma 1, prevedendo anche ulteriori limiti e prescrizioni, motivando la propria decisione.

4. Le violazioni al presente articolo comportano la sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di Euro 50,00.

#### **ART. 23 - PROTEZIONE DI POZZI, CISTERNE, SCAVI E FOSSE**

1. I pozzi e le cisterne devono avere le bocche e le sponde munite di idoneo parapetto di chiusura o di altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali ed oggetti in genere.

2. Gli scavi, le cave e le fosse esistenti in luoghi accessibili, devono essere opportunamente segnalate e delimitate a tutela della pubblica incolumità.

3. Le violazioni al presente articolo comportano la sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di Euro 50,00.

#### **ART. 24 - RECINZIONI**

1. Fermo restando quanto previsto dal vigente regolamento edilizio, le recinzioni confinanti con le aree pubbliche o aperte al pubblico devono essere prive di sporgenze acuminate e taglienti fino ad un'altezza di metri 2,50 dal livello stradale.

2. Nel caso in cui all'interno delle recinzioni costituite da cancellate si trovino cani in libertà, queste devono essere integrate con rete metallica idonea ad impedire agli animali la possibilità di azzannare, attraverso le sbarre della cancellata, i passanti.

3. Non è consentito l'uso di filo spinato o simili nelle recinzioni di insediamenti di tipo residenziale.

4. L'uso di filo spinato è consentito nelle recinzioni industriali, artigianali e commerciali a partire da un'altezza minima di metri 2,50 dal livello stradale.

5. L'uso di filo spinato è consentito, senza limiti di altezza, nelle recinzioni militari o per motivi di ordine pubblico da parte di forze di polizia.

6. Le violazioni al presente articolo comportano la sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di Euro 50,00.

#### **ART. 25 - LUMINARIE E CAVI ELETTRICI**

1. Le luminarie e gli altri addobbi luminosi, i cavi volanti per la conduzione dell'energia elettrica in via precaria o provvisoria, possono essere installati da privati secondo le vigenti regole tecniche per evitare incidenti e danni alle persone ed alle cose od avvalendosi, se richiesto, di personale certificato.

2. L'installazione sarà soggetta al rilascio dell'autorizzazione comunale solo nei casi espressamente previsti dal codice della strada e dalle norme di sicurezza.

3. Le violazioni al presente articolo comportano la sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di Euro 50,00.

#### **ART. 26 - APPOSIZIONE TARGHE AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO**

1. In applicazione dell'art. 9 della Legge 11.11.2012 n. 220 e s.m.i., con cui è stato modificato l'art. 1129 del Codice Civile, sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune accessibile anche ai terzi, gli amministratori di condominio sono tenuti ad affiggere una targa riportante le loro generalità, il domicilio ed i recapiti, telefonici e di posta elettronica, con le seguenti caratteristiche:

-dimensione massima di cm 21 per 15 cm;

-materiale non deperibile e resistente agli agenti atmosferici (ad es. plexiglass o ottone);

2. Per gli edifici esistenti l'apposizione della targa dovrà avvenire entro 180 gg dall'entrata in vigore del presente regolamento.

3. Per gli edifici di nuova costruzione la targa dovrà essere affissa entro 60 gg dalla data di rilascio di agibilità dell'edificio.

4. Le targhe da apporre su palazzi ed edifici sottoposti a vincolo dovranno ottenere preventivamente il nulla osta rilasciato dalla competente Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio.
5. Le targhe di cui al presente articolo sono esenti sia dal rilascio dell'autorizzazione all'installazione di impianti pubblicitari sia dall'imposta pubblicitaria.
6. Le violazioni al presente articolo comportano la sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di Euro 50,00

#### **ART. 27 - USO E MANOMISSIONE DI SEGNALI**

1. E' vietato alle persone non autorizzate usare o manomettere gli apparati per la regolazione della circolazione stradale o imitare i segnali acustici e/o luminosi d'uso delle forze di polizia, degli addetti alla viabilità e dei veicoli di soccorso.
2. Le violazioni al presente articolo comportano la sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di Euro 50,00.

#### **ART. 28 - ALTRI DIVIETI PER LA PREVENZIONE DI INCENDI E DI ESPLOSIONI**

1. Allo scopo di prevenire incendi ed esplosioni, è vietato:
  - a) usare, manipolare o travasare, a contatto del pubblico, prodotti esplosivi e gas al fuori dei luoghi a ciò destinati ed autorizzati;
  - b) usare fiamme libere per lavori in impianti, in cisterne, in tubazioni in cui possano esservi tracce di prodotti infiammabili o esplosivi;
  - c) depositare in luoghi di pubblico transito recipienti, serbatoi, cisterne contenenti sostanze infiammabili o esplosivi o loro residui, nonché stazionare con veicoli, usati o adibiti per il trasporto delle suddette sostanze, nelle adiacenze di fabbricati o di altri luoghi frequentati da persone;
  - d) porre, lasciar cadere o disperdere sul suolo pubblico materie infiammabili che possano essere causa di inquinamento o incendio;
  - e) impedire o intralciare in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo l'accesso o l'uso di mezzi installati o predisposti per la prevenzione degli incendi.
  - f) depositare od utilizzare bombole con peso specifico del gas superiore a 0,8 in locali interrati o semi interrati;
2. Le violazioni al presente articolo comportano la sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di Euro 50,00.

#### **ART. 29 - FUOCHI**

1. Per eseguire spettacoli di fuochi artificiali, fatto salvo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di pubblica sicurezza, dovrà essere richiesta l'autorizzazione al comune almeno dieci giorni feriali prima del giorno previsto per l'accensione dei fuochi.
2. E' fatto obbligo al richiedente di allegare polizza assicurativa che copra il rischio derivante a terzi per danni connessi all'accensione dei fuochi artificiali.
3. Nel caso che l'accensione dei fuochi d'artificio avvenga in periodi di forte siccità, dovrà essere predisposto un adeguato servizio di vigilanza e controllo nelle zone limitrofe all'accensione al fine di scongiurare pericoli d'incendio.
4. L'accensione dei fuochi artificiali è consentita dalle ore 19,00 alle ore 24,00.
5. E' facoltà dell'autorità comunale stabilire ulteriori limiti/estensioni e/o prescrizioni in merito a quanto prescritto dal presente articolo.
6. Le violazioni al presente articolo comportano la sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di Euro 50,00.



## **TITOLO VII – TUTELA E BENESSERE DEGLI ANIMALI**

### **ART. 30 – OBBLIGHI GENERALI**

1. Chiunque detenga un animale di affezione è responsabile della sua salute e del suo benessere e deve provvedere alla sua idonea sistemazione, fornendogli adeguate cure e attenzioni, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici, secondo l'esperienza acquisita e le moderne conoscenze scientifiche, avuto riguardo alla specie, alla razza, all'età ed al sesso.

2. In particolare, il detentore di animale d'affezione è tenuto a:

- a) garantire un ricovero adeguato all'animale al riparo dalle intemperie;
- b) rifornire l'animale di cibo e di acqua in quantità e qualità sufficiente e con tempistica adeguata, garantendo l'approvvigionamento costante di acqua che deve sempre essere accessibile all'animale;
- c) assicurargli la necessaria prevenzione e cure sanitarie nonché un livello adeguato di benessere nel rispetto delle sue caratteristiche etologiche;
- d) iscriverlo all'anagrafe regionale o in qualsiasi altro registro previsto per legge;
- e) consentirgli un'adeguata possibilità di esercizio fisico;
- f) prendere ogni possibile e adeguata precauzione per impedirne la fuga;
- g) controllarne la riproduzione, auspicabilmente con la sterilizzazione e prendersi cura della eventuale prole;
- h) assicurare la regolare pulizia dell'ambiente dove l'animale vive;
- i) trasportare e custodire l'animale in modo adeguato alla specie. I mezzi di trasporto devono essere tali da proteggere l'animale da intemperie e da evitare lesioni.

3. Gli animali di affezione, possono essere soppressi solo da un medico veterinario con farmaci ad azione eutanassica, previa anestesia profonda, nel caso in cui l'animale risulti gravemente ammalato e sofferente, con prognosi certificata dal medico veterinario.

4. I proprietari di cani, entro quindici giorni, hanno l'obbligo di denunciare la nascita di cucciolate all'unità funzionale di sanità pubblica veterinaria competente. I detentori devono denunciare il furto, la scomparsa o la morte di un animale anche qualora tali eventi si verificano nel periodo antecedente alle operazioni di iscrizione all'anagrafe canina e di identificazione.

5. Le violazioni al presente articolo comportano la sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di Euro 50,00.

### **ART. 31 – BENESSERE ANIMALI VIVI IN GENERE**

1. È vietato lasciare animali chiusi in qualsiasi autoveicolo e/o rimorchio o altro mezzo di contenimento senza un'apertura di un vetro che permetta all'animale di respirare.

2. È vietato trasportare in autovettura o sul carrello al rimorchio animali in gabbie contenenti più soggetti o più gabbie che non permettano all'animale di alzarsi e sdraiarsi completamente.

3. È vietato contenere e/o stabulare animali con strumenti di contenimento che non permettano la posizione eretta ed il rigirarsi su se stessi.

4. I detentori a qualsiasi titolo di animali esotici sono obbligati a denunciarne il possesso all'Autorità competente entro e non oltre tre mesi dall'approvazione del presente Regolamento e non oltre dieci giorni dalle avvenute variazioni dovute a nascite, morti, cessioni e/o acquisizioni a qualsiasi titolo.

5. È vietato, per costringere all'obbedienza, per impedire il latrato o per qualsiasi altro motivo, vendere, detenere o utilizzare collari che provochino scosse elettriche o che possano essere dolorosi e/o irritanti. È vietato utilizzare i collari a strangolo, i collari con le punte rivolte verso la pelle dell'animale e le museruole stringi bocca, salvo speciali deroghe certificate dal medico veterinario, che ne attesti la necessità. Il certificato, in originale, dovrà prevedere il periodo di utilizzo e deve accompagnare l'animale.

6. Le violazioni al presente articolo comportano la sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di Euro 100,00.

### **ART. 32 - TUTELA INCOLUMITÀ PUBBLICA DALL'AGGRESSIONE CANI**

1. Ai fini della prevenzione dei danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario e/o il detentore di un cane devono adottare le seguenti misure:

a) utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a mt 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree e nei luoghi pubblici, ad uso pubblico o aperti al pubblico, nonché nei luoghi condominiali comuni, fatte salve le aree di sgambamento appositamente destinate;

b) portare con se una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti.

2. Possono essere tenuti senza guinzaglio e museruola:

a) i cani delle Forze di Polizia durante l'impiego per fini d'istituto;

b) i cani da pastore quando accompagnano il gregge;

c) i cani da caccia in aperta campagna al seguito del cacciatore.

3. Sono vietati:

a) l'addestramento di cani che ne esalti l'aggressività;

b) qualsiasi operazione di selezione o di incrocio di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività;

c) la sottoposizione di cani a doping;

4. Nel rispetto di quanto previsto dalla Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, recepita con L. 201/2010, sono vietati gli interventi chirurgici destinati a modificare la morfologia di un cane o non finalizzati a scopi curativi, con particolare riferimento a:

a) recisione delle corde vocali;

b) taglio delle orecchie;

c) taglio della coda;

5. Gli interventi chirurgici su corde vocali, orecchie e coda sono consentiti esclusivamente con finalità curative e con modalità conservative certificate da un medico veterinario. Il certificato veterinario segue l'animale e deve essere presentato ogniqualvolta richiesto dalle autorità competenti.

6. Le violazioni al presente articolo comportano la sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di Euro 50,00.

### **ART. 33 - RACCOLTA DEIEZIONI SOLIDE E TUTELA PATRIMONIO PUBBLICO**

1. E' fatto obbligo agli accompagnatori di cani ed altri animali di adoperarsi affinché non compromettano in qualunque modo l'integrità, il valore e il decoro di qualsiasi area, struttura, infrastruttura o manufatto, mobile e immobile, di proprietà pubblica.

2. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani ed altri animali hanno l'obbligo di raccogliere immediatamente le deiezioni solide prodotte dagli animali sul suolo pubblico o comunque su qualsiasi spazio aperto al pubblico e di impedire le deiezioni liquide sulle soglie delle abitazioni, attività commerciali, uffici pubblici e sui veicoli in sosta. Sono esentati i non vedenti accompagnati da cani guida e particolari categorie di portatori d'handicap, impossibilitati alla raccolta delle deiezioni.

3. Le violazioni al presente articolo comportano la sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di Euro 50,00.

### **ART. 34 - CATTURA CANI E ALTRI ANIMALI**

1. I cani e gli altri animali trovati a vagare in luogo pubblico saranno catturati dal personale a ciò addetto per essere custoditi nelle apposite strutture predisposte dalle autorità sanitarie competenti.

2. E' proibito impedire agli addetti alla cattura l'esercizio delle loro funzioni come pure cagionare o favorire la fuga degli animali da catturare.

3. Il cittadino che ritrovi un cane vagante sul territorio comunale deve avvisare prontamente gli uffici comunali competenti o la polizia locale o i carabinieri, i quali provvederanno a farlo accalappiare da personale specializzato.

4. I cani ritrovati vaganti sono accalappiati e:

- se muniti di microchip: restituiti al proprietario, previo pagamento delle spese sostenute per la sua cattura ed il suo mantenimento in canile per i giorni di custodia, secondo le tariffe fissate dalla Giunta.
- in mancanza di microchip il cane viene condotto presso il canile comunale e sottoposto agli accertamenti sanitari di legge.

5. Le violazioni al presente articolo comportano la sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di Euro 50,00.

#### **ART. 35 - AVVELENAMENTO ANIMALI**

1. È severamente proibito a chiunque preparare, miscelare, abbandonare, spargere o depositare in qualsiasi modo e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, alimenti contaminati da sostanze velenose o esplosive in luoghi ai quali possano accedere animali. Sono escluse le operazioni di derattizzazione e disinfestazione che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo alle persone ed alle specie animali. Tali operazioni devono essere svolte affiggendo cartelli di avviso nelle zone interessate con l'indicazione delle sostanze utilizzate e la durata del trattamento.

2. Le violazioni al presente articolo comportano la sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di Euro 150,00.

#### **ART. 36 - DETENZIONE ANIMALI DA REDDITO/AUTOCONSUMO IN CENTRO ABITATO**

1. Salvo specifica autorizzazione, non è permesso l'allevamento di suini, conigli, polli ed altri animali domestici, addomesticabili e/o d'affezione nel centro abitato, nelle zone residenziali o aggregati urbani.

2. E' consentito senza autorizzazione detenere detti animali, con esclusione dei suini, in numero totale non superiore a dieci (10) per il fabbisogno familiare, purché questi siano custoditi in locali o recinti da detenere costantemente puliti e chiusi, onde evitare esalazioni maleodoranti e disturbo del vicinato.

3. Le violazioni al presente articolo comportano la sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di Euro 50,00.

#### **ART. 37 - ABBANDONO ANIMALI**

1. E' vietato abbandonare qualsiasi tipo di animali, sia domestici che selvatici, sia appartenenti alla fauna autoctona o esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.

2. Chiunque sia stato sanzionato per abbandono di un animale o per maltrattamento non può detenere animali a qualsiasi titolo.

3. È fatta salva la liberazione in ambienti adatti di esemplari appartenenti alle specie di fauna autoctona provenienti da centri di recupero autorizzati ai sensi delle leggi vigenti.

4. Le violazioni al presente articolo comportano la sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di Euro 150,00.

### **TITOLO VIII – DISPOSIZIONI FINALI**

#### **ART. 38 – NORME TRASITORIE E FINALI**

1. Per le violazioni del presente regolamento la Giunta comunale con proprio provvedimento può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta.

2. Il presente regolamento entra in vigore a seguito di approvazione e pubblicazione nelle forme e nei termini di legge.
3. Con l'entrata in vigore del presente regolamento di polizia urbana viene abrogato e cessa pertanto di avere efficacia il precedente regolamento di polizia urbana.